

## *Come promuovere pari opportunità di istruzione per gli studenti stranieri?*

La vicenda della scuola bolognese che ha istituito una classe di soli studenti stranieri ha posto al centro del dibattito pubblico una domanda fondamentale: come gestire l'inserimento scolastico delle ragazze e dei ragazzi immigrati che non parlano italiano, per far sì che possano nel più breve tempo possibile raggiungere un livello di conoscenza della lingua tale da garantire loro pari opportunità di istruzione?

Negli ultimi vent'anni, insegnanti e dirigenti scolastici, nella scuola "Besta" così come in migliaia di altre scuole italiane, hanno affrontato tale questione con competenza, passione e creatività, spesso promuovendo sperimentazioni e interventi innovativi, in un contesto generale di draconiani tagli alle risorse e di crescente complessità nella gestione delle classi.

Tali sperimentazioni, tuttavia, devono realizzarsi nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni del Ministero dell'Istruzione in materia, nonché del principio di non discriminazione.

### ***1. Le "classi ponte" non sono consentite dalla normativa vigente***

La normativa italiana, come è noto, prevede l'inserimento di tutti gli alunni nelle classi ordinarie, a prescindere dalla cittadinanza, dalle competenze linguistiche e da ogni altra circostanza, evitando l'istituzione di classi composte in misura predominante da stranieri. L'art. 45 del DPR 394/99 stabilisce infatti che "l'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani" e che "il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi", specificando che "la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri".

Tali norme devono essere rispettate anche nei casi in cui l'iscrizione sia effettuata in corso d'anno o comunque oltre i termini previsti in generale per le iscrizioni scolastiche.

Attualmente non sono previste classi speciali separate neanche come fase transitoria. Come si ricorderà, infatti, la mozione parlamentare relativa all'istituzione delle c.d. "classi ponte" approvata nel 2008 (Mozione Cota e altri, A.C. 1-00033), che aveva suscitato un vivace dibattito e forti opposizioni, non fu successivamente attuata.

E' utile ricordare come la direttiva del Ministero dell'Istruzione del 2007 "[La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri](#)" preveda l'"Inserimento nella scuola comune" come uno dei quattro principi generali per l'integrazione degli alunni stranieri nella scuola italiana, insieme a Universalismo, Intercultura e Centralità della persona in relazione con l'altro.

La scelta di "inserire gli alunni di cittadinanza non italiana nella scuola comune, all'interno delle normali classi scolastiche ed evitando la costruzione di luoghi di apprendimento separati, diversamente da quanto previsto in altri Paesi e in continuità con precedenti scelte della scuola

italiana per l'accoglienza di varie forme di diversità (differenze di genere, diversamente abili, eterogeneità di provenienza sociale)", è motivata facendo riferimento da una parte al "più generale principio dell'Universalismo" e dall'altra al "riconoscimento di una valenza positiva alla socializzazione tra pari e al confronto quotidiano con la diversità." (Ministero dell'Istruzione, 2007).

## ***2. Gli interventi di supporto all'apprendimento dell'italiano L2***

Il Ministero dell'Istruzione specifica però che la scelta dell'Inserimento nella scuola comune "non è messa in discussione da pratiche concrete di divisione in gruppi, in genere per brevi periodi e per specifici apprendimenti, principalmente legati allo studio della lingua italiana", ad esempio nella forma di Laboratori di Italiano L2.

L'art. 45, co. 4 del D.P.R. 394/99 stabilisce a tal proposito che "il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa."

Più in dettaglio, il Ministero dell'Istruzione nella circolare dell'8.1.2010 "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana", suggeriva alle scuole le seguenti misure: attivazione di moduli intensivi, laboratori linguistici, percorsi personalizzati di lingua italiana per gruppi di livello sia in orario curricolare (anche in ore di insegnamento di altre discipline) sia in corsi pomeridiani realizzati grazie all'arricchimento dell'offerta formativa; partecipazione a progetti mirati all'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda, utilizzando eventualmente risorse professionali interne o di rete, offerti e/o organizzati dal territorio; possibilità per gli allievi stranieri neoarrivati in corso d'anno di essere inseriti nella scuola – se ritenuto utile e/o necessario anche in una classe non corrispondente all'età anagrafica – per attività finalizzate a un rapporto iniziale sia con la lingua italiana, sia con le pratiche e le abitudini della vita scolastica ovvero di frequentare un corso intensivo propedeutico all'ingresso nella classe di pertinenza (anche in periodi – giugno/luglio/inizio settembre in cui non si tiene la normale attività scolastica).

## ***3. Interventi differenziali, tra discriminazione e promozione di pari opportunità***

Gli interventi differenziali, in cui lo studente viene separato dalla classe ordinaria, come ad esempio l'inserimento in laboratori linguistici intensivi per soli studenti stranieri in orario curricolare, devono però essere realizzati tenendo in considerazione una serie di condizioni.

affinché possano rappresentare efficaci strumenti di promozione di pari opportunità di istruzione e non rischino invece di trasformarsi in misure discriminatorie.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, più volte chiamata a giudicare della legittimità dell'inserimento di studenti appartenenti a minoranze etniche e linguistiche in classi separate<sup>1</sup>, ha definito alcuni criteri per valutare in quali casi tali misure vadano considerate discriminatorie. Benché tale giurisprudenza si riferisca all'inserimento in classi separate di bambini appartenenti a minoranze linguistiche autoctone (in particolare bambini rom) che non parlavano la lingua maggioritaria, i criteri definiti dalla Corte possono essere agevolmente adattati alla questione dell'inclusione scolastica degli allievi immigrati.

Sintetizzando le conclusioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e adattandole al contesto italiano, si può affermare che l'inserimento di allievi non italofoeni in laboratori separati dalla classe ordinaria in orario curricolare, per un numero di ore più o meno elevato, può essere considerato come una misura non discriminatoria solo se:

- a) è finalizzato a promuovere pari opportunità e in particolare a garantire un adeguato supporto per l'apprendimento dell'italiano L2, al fine di compensare le condizioni di svantaggio iniziali; tali interventi non possono invece essere adottati per altre finalità, come ad esempio "alleggerire" l'impegno degli insegnanti di classe o venire incontro alle richieste di genitori italiani preoccupati dal fatto che la presenza di stranieri possa rallentare il programma della classe;
- b) è adottato sulla base di un'adeguata valutazione caso per caso delle competenze linguistiche dello specifico allievo, non in generale nei confronti di tutti gli studenti stranieri (dunque gli studenti stranieri con un buon livello di competenze linguistiche, nati in Italia o ricongiunti in età precoce, non possono essere inseriti in laboratori separati);
- c) il programma del laboratorio è adeguato a rafforzare le competenze dell'allievo in modo che sia in grado di superare lo svantaggio iniziale e di seguire quindi il programma della classe ordinaria nel più breve tempo possibile;
- d) l'intervento differenziale cessa non appena l'allievo abbia raggiunto competenze sufficienti: a tal fine, devono essere adottate adeguate procedure di monitoraggio per valutare i progressi compiuti e devono essere definiti chiaramente condizioni e modalità per il pieno inserimento nella classe ordinaria.

Inoltre, come indicato dalla risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2007 sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica si applica anche al settore dell'istruzione ed impegna gli Stati membri a garantire l'accesso dei minori appartenenti a minoranze etniche all'istruzione di elevata qualità e a pari condizioni, ed ad approvare una legislazione positiva che renda obbligatorio porre fine alla segregazione nelle scuole e a redigere programmi dettagliati per porre fine all'istruzione separata e di qualità inferiore impartita a ragazzi e ragazze appartenenti a minoranze etniche.

<sup>1</sup> Si vedano le sentenze: *Oršun e altri c. Croazia*, n. 15766/03, 16 marzo 2010; *Sampanis e altri c. Grecia*, n. 32526/05, 5 giugno 2008; *D.H. e altri c. Repubblica Ceca*, n. 57325/00, 13 novembre 2007.

Dunque, ove si istituissero laboratori separati per studenti stranieri in orario curricolare senza rispettare i principi sopra indicati, o addirittura si creassero classi separate per soli studenti stranieri, l'Italia potrebbe essere condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per violazione del principio di non discriminazione nell'esercizio del diritto all'istruzione ed esporsi a sanzioni per la mancata o scorretta applicazione della direttiva 2000/43/CE.

#### ***4. Il problema delle risorse***

Il problema fondamentale che si trovano a dover affrontare le scuole è la grave carenza di risorse, assolutamente insufficienti ad attivare interventi di supporto all'apprendimento dell'italiano L2 per tutti gli studenti che ne avrebbero bisogno.

Tale problema, come abbiamo visto, non può essere risolto istituendo classi separate di soli stranieri, anche solo in via temporanea: non lo consente la normativa vigente.

Ma non si può, passata la polemica sul caso della scuola "Besta", accantonare il problema che la vicenda ha avuto il merito di evidenziare. E' innegabile, infatti, che inserire in una classe di scuola secondaria uno studente neoarrivato, che non comprende una parola d'italiano e in alcuni casi non è alfabetizzato neanche nella sua lingua d'origine, senza offrirgli alcun supporto, significhi quasi certamente condannarlo all'insuccesso scolastico o addirittura all'abbandono. Ed anche questa è una forma di discriminazione, meno evidente ma certamente non meno gravida di conseguenze sulle opportunità di inclusione sociale di questi ragazzi e ragazze.

\*\*\*

In conclusione, ASGI ritiene che:

- la normativa vigente non consenta l'istituzione di classi separate per soli stranieri, neanche in via transitoria (le c.d. "classi ponte");
- gli studenti stranieri con basse competenze linguistiche in italiano, inseriti nelle classi ordinarie, devono ricevere adeguato supporto affinché lo svantaggio iniziale possa essere colmato nel più breve tempo possibile;
- gli interventi separati dalla classe ordinaria (ad es. i laboratori intensivi di italiano in orario curricolare) devono essere realizzati nel rispetto delle condizioni definite dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo affinché tali misure non siano discriminatorie;
- devono essere al più presto stanziati le risorse necessarie affinché le scuole possano attivare interventi di supporto all'apprendimento dell'italiano L2 adeguati alle esigenze.

E' urgente che si apra uno spazio di confronto in cui tutte gli attori coinvolti – le scuole, il MIUR, i rappresentanti dei genitori, gli Enti locali, il privato sociale che collabora con le scuole, pedagogisti e giuristi – possano discutere apertamente delle problematiche in gioco e delle possibili soluzioni per promuovere efficacemente pari opportunità di istruzione per tutti i minori che vivono in Italia, prescindendo dalla loro nazionalità.